

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2018/2020 - AGGIORNAMENTO

(ADOTTATO CON DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL 30.1.2018)

PREMESSE E OBIETTIVI

Il Piano Triennale di Prevenzione per la Corruzione (di seguito PTPC) di Sicilia Digitale spa (già Sicilia e-Servizi spa) è un documento che, basandosi sulla valutazione del rischio di corruzione, si concentra principalmente sulle misure preventive generali e di trasparenza volte a facilitare l'individuazione di eventi corruttivi.

Il presente documento è l'aggiornamento del precedente Piano (redatto in forma integrata col *Modello Organizzativo* di cui al Dlgs n.231/2001, adottato con Determina dell'Amministratore Unico del 9.12.2014), a cui sono state apportate talune variazioni tenendo conto dell'evoluzione dell'assetto organizzativo e dei nuovi apporti applicativi scaturenti della normativa vigente.

Il PTPC, come già detto in occasione della sua prima redazione, è un documento dinamico orientato all'adeguamento dell'attività lavorativa ai principi di legge: l'obiettivo per la Società è continuare a porre in essere un'azione di sensibilizzazione e di educazione alla politica di prevenzione degli eventi corruttivi.

La strategia di prevenzione, come tutte le innovazioni, deve essere non solo recepita ma anche studiata, *accompagnata e metabolizzata* affinché possa produrre i risultati attesi: l'attuale stesura tiene conto delle misure di prevenzione già adottate che, seppur ancora in fase di avvio, rappresentano la concreta volontà di porre in essere un politica di prevenzione del fenomeno corruttivo.

1. LA GENESI DELLA SOCIETÀ

La costituzione della società Sicilia e-Servizi spa, oggi Sicilia Digitale spa, non è un "evento siciliano", ma più correttamente una parte di un più complesso processo di informatizzazione (prevalentemente disciplinato dal D.lgs. n.39/1993) che nel tempo ha coinvolto quasi tutte le regioni d'Italia con la costituzione di società ad hoc (quali CSI Piemonte, Lombardia Informatica, Liguria Digitale, Informatica Trentina, Sardegna IT ecc): società, queste, strategiche per le rispettive Regioni, strumentali alle stesse, prevalentemente avviate col modulo organizzativo del trasferimento di know how mediante partenariato pubblico/ privato, poi confluito nelle gestioni *in house*, a totale partecipazione pubblica, mediante progressivi processi di arruolamento del personale e strutturazione societaria.

Differentemente di quanto è avvenuto per altre società partecipate, la scelta del socio privato di Sicilia Digitale (al tempo Sicilia e-Servizi spa), ancorché di minoranza, è avvenuta sulla base di una articolata procedura di gara ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria, pubblicata sulla GURS n.12 del 25.3. 2005.

In particolare, col D.D.G. n.206 dell'11.03.2005 la Regione Siciliana, in esecuzione all'art.78 della legge regionale n.6/2001, ha indetto una procedura selettiva a doppio oggetto (assimilata all'*appalto concorso*) per la realizzazione della Piattaforma Telematica Integrata (PTI) e la scelta del socio di minoranza di una società mista, cui affidare la gestione e conduzione delle attività informatiche di competenza dell'amministrazione

regionale; aggiudicatario della succitata procedura concorsuale (giusto D.D.G. n.1135 del 22.9. 2005) è risultato il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Atos Origin Italia S.p.A. e Accenture S.p.A, che, in base alle prescrizioni di gara, ha prima costituito una nuova società denomina Sicilia e-Servizi Venture srl e poi, con atto del 20.12.2005, ha costituito con Sicilia e-Innovazione S.p.A. (totalmente partecipata dalla Regione) la società denominata Sicilia e-Servizi S.p.A. (con capitale intestato per il 51% a Sicilia e-Innovazione S.p.A. e per il restante 49% a Sicilia e-Servizi Venture srl).

L'aggiudicatario (nella qualità di RTI) ha, così, provveduto alla fornitura della Piattaforma Telematica Integrata, passata in gestione a Sicilia e-Servizi s.p.a. nel mese di dicembre 2007 (data dalla quale decorreva per il socio privato, in linea con le prescrizioni di gara, anche il termine per procedere alla strutturazione societaria il cd "popolamento").

A seguito dell'entrata in vigore dell'art.13 D.L. n. 223/2006, come modificato dalla Legge n. 248/2006, Sicilia e-Innovazione S.p.A. ha dovuto cedere alla Regione Siciliana la partecipazione azionaria (51%) detenuta in Sicilia e-Servizi S.p.A.

Nel mese di febbraio 2008 Atos Origin Italia S.p.A. è stata acquisita da Engineering S.p.A. che per l'effetto e previa autorizzazione dell'amministrazione regionale è subentrata nella RTI e nella società Sicilia e-Servizi Venture srl.

In sede di primo riordino delle società partecipate dalla Regione, con la Delibera n.222, la Giunta di Governo, su proposta del Ragioniere Generale (nota prot.n.38331 del 21.7.2008), ha confermato il mantenimento della società Sicilia e-Servizi S.p.A. *"in considerazione della rilevanza dell'attività di informatizzazione dell'Amministrazione e dell'intero territorio regionale"*.

Il riordino delle partecipate è stato ulteriormente affrontato dal Legislatore Regionale due anni dopo con l'art.20 della legge n.11 del 12.5.2010; in particolare, nel citato articolo, sono state individuate quattordici aree strategiche fra le quali quella afferente le "attività informatiche e I.C.T della Regione". In esecuzione all'art.20 della legge regionale n.11/2010 l'Assessore all'Economia pro tempore ha istruito ed elaborato la proposta definitiva per il riordino delle partecipate sottoponendola (come prescritto dall'art.20) alla Commissione Legislativa Bilancio per il prescritto parere obbligatorio e vincolante; nella suddetta proposta, alla società Sicilia e-Servizi S.p.A. è stata confermata la titolarità esclusiva dell'Area Strategica *"attività informatiche e I.C.T della Regione"*.

La proposta dell'Assessore all'Economia è stata successivamente esaminata ed approvata dalla Commissione Legislativa Bilancio nella seduta n.245 del 21.6.2011. In esecuzione al suddetto parere, l'Assessore all'Economia pro tempore, a conclusione del processo di riordino voluto dal legislatore regionale con l'art.20 della legge regionale n.11/2010, ha così emanato il Decreto n.1720 del 28 settembre (da coordinare con le disposizioni di cui al DA n.2333 del 23.11.2011) col quale, ancora una volta, è stato confermato il mantenimento della società Sicilia e-Servizi S.p.A. per l'area strategica attività informatiche e I.C.T della Regione.

Nel mese di marzo 2014, a seguito della fuoriuscita del socio privato dalla compagine societaria e dal contestuale riscatto da parte della Regione delle relative azioni, Sicilia e-Servizi è diventata società a totale partecipazione pubblica, strumentale e strategica per l'amministrazione regionale *"nell'area innovazione, attività informatiche e ICT"*, in linea con le prescrizioni di cui all'art.23 comma 1 punto 1 della legge reg. n.5/2014 e del DPR del 27.11.2015 (contenente le ultime disposizioni sulle società a partecipazione pubblica regionale).

Nel tempo, la gestione delle attività informatiche è stata affidata a Sicilia e-Servizi S.p.A. con la Convenzione Quadro del 30.6.2006, successivamente sostituita con la Convenzione Quadro del 27.5.2007 (previo parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione n.20013/305.2006.11 del 29.11. 2006), con la Convenzione Quadro del 9.6.2015 e per ultimo col Contratto di Servizio del 21.11.2016.

In data 30.1.2017, in occasione delle cogenti modifiche statutarie consequenziali all'entrata in vigore del Dlgs n.175/2016, è stata altresì modificata la denominazione sociale da **"Sicilia e-Servizi spa"** a **"Sicilia Digitale spa"**.

2. LE COMPETENZE DELLA SOCIETÀ

La Società Sicilia Digitale ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali, ai sensi dell'art.78 legge reg. n. 6 del 3.5.2001 e s.m.i..

In particolare la Società ha per oggetto *la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi e servizi informatici e telematici, l'esecuzione di attività connesse, la reingegnerizzazione di sistemi e servizi già in esercizio presso le amministrazioni regionali, nonché l'impianto, l'organizzazione e la gestione di risorse rivolte:*

- *all'informatizzazione delle singole amministrazioni regionali, al fine di migliorarne l'efficienza operativa interna;*
- *all'informatizzazione dell'erogazione dei servizi ai cittadini ed alle imprese;*
- *all'accesso telematico degli utilizzatori finali ai servizi della pubblica amministrazione regionale ed alle sue informazioni per facilitare l'interazione tra istituzioni e cittadini;*
- *allo sviluppo della rete telematica unitaria della Regione siciliana;*
- *alla gestione della Piattaforma Telematica Integrata della Regione siciliana;*
- *al costante aggiornamento e perfezionamento tecnico dell'intera infrastruttura informatica regionale siciliana, attraverso il periodico adeguamento o upgrading della stessa infrastruttura al più elevato livello tecnologico di tempo in tempo disponibile.*

Ai sensi dell'art. 16, comma 3 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico

socio e, conseguentemente, la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, può essere consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

3. LA LEGGE 190/2012 E IL SISTEMA DI PREVENZIONE

Con la Legge n. 190 del 6.11.2012, entrata in vigore il 28.11.2012, sono state approvate le *“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*.

Su sollecitazione degli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte (in particolare, il G.R.E.C.O., il W.G.B. dell'O.E.C.D. e l'I.R.G. dell'O.N.U.), con la succitata norma è stato introdotto, anche nel nostro ordinamento, un sistema organico di prevenzione della corruzione, basato sui due livelli (nazionale e decentrato).

Al primo livello si colloca il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) e approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.), e a un secondo livello si collocano i Piani territoriali anticorruzione (P.T.P.C.) di ogni amministrazione pubblica, definiti sulla base delle indicazioni del PNA e dell'analisi dei rischi specifici di corruzione di ognuna.

Le strategie di prevenzione che devono ispirare i suddetti piani, indicate dalle organizzazioni sovranazionali, evidenziano l'esigenza di perseguire tre obiettivi principali:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il concetto di “corruzione” che viene preso a riferimento nelle presenti misure di prevenzione ha, in ossequio a quanto previsto dalla Legge 190/2012 e dal P.N.A., un'accezione ampia; esso è comprensivo di quelle ipotesi in cui, nell'esercizio dell'attività “amministrativa”, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere affidatogli al fine di ottenere vantaggi privati (si precisa che l'attività “amministrativa” si caratterizza, sul piano soggettivo-formale, per essere affidata, in base a norme di legge, ad una pluralità di figure che compongono il complesso organizzatorio denominato “Pubblica Amministrazione”, e sul piano oggettivo-contenutistico per estrinsecarsi nella cura di interessi pubblici in modo diretto ed immediato, allo scopo di perseguire fini pubblici stabiliti dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento).

Il PTPCT riguarda anche le società partecipate in ambito pubblico.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato in data 11 settembre 2013 dall'Agenzia Nazionale AntiCorruzione (ANAC), ha stabilito che *“anche gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono*

tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali” ai fini del contrasto e della prevenzione della corruzione.

Il PTPCT rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione, di natura programmatica, che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori eventualmente predisposte.

La legge 2012 n.190 è stata emanata con l'intento di combattere il fenomeno corruttivo e pertanto persegue finalità parzialmente coincidenti con quelle del D.Lgs. 231/01.

Tuttavia, come chiarito anche dalla Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati, i rispettivi ambiti di applicazione non coincidono completamente e tra essi sussistono significative differenze. In primo luogo, il ventaglio dei reati che possono far sorgere una responsabilità ex D.Lgs. 231/01 è molto più ampio e costituito da fattispecie molto eterogenee fra loro.

In secondo luogo, mentre ai fini del D.Lgs. 231/01 rileva che la commissione del reato sia stata fatta nell'interesse o vantaggio della Società, la Legge 190/12 è volta a prevenire anche reati commessi in danno della Società e fa riferimento ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano anche le situazioni di “cattiva amministrazione”, ossia situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga ad evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite (si come chiarito dal PNA e dalla Circolare n. 1 del 25.01.2013 del Dipartimento della funzione Pubblica). A tal proposito, la Legge n. 190/2012 ha ulteriormente ampliato la gamma dei reati presupposto del D.Lgs. 231/01, inserendovi nuove fattispecie.

4. ELENCO REATI DI CORRUZIONE EX L.190/2012 E REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- **Art. 314 c.p. – Peculato.** Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pe-na della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

- **Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui.** Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- **Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato.** Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento

di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

- **Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.** Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

- **Art. 317 c.p. - Concussione.** Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

- **Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.** Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

- **Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.** Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

- **Art. 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti.** La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

- **Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari.** Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna [c.p.p. 442, 533, 605] di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

- **Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità.** Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

- **Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.** Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

- **Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore.** Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- **Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione.** Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

- **Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.** Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di

ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- **Art. 322-ter c.p. - Confisca.** Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322 bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

- **Art. 322-quater c.p. - Riparazione pecuniaria.** Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

- **Art. 323 c.p. - Abuso di ufficio.** Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

- **Art. 323-bis c.p. - Circostanze attenuanti.** Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite. Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

- **Art. 325 c.p. - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio.** Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete [c.p. 263], è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 [c.p. 29, 31, 32].

- **Art. 326 c.p. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.** Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

- **Art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.** Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

- **Art. 331 c.p. - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.** Chi, esercitando imprese di servizi pubblici [c.p. 358] o di pubblica necessità [c.p. 359], interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098 [c.p. 29, 31, 32].

- **Art. 334 c.p. - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.** Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

- **Art. 335 c.p. - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.** Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

- **Art. 335 bis c.p. - Disposizioni patrimoniali.** Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma.

- **Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite.** Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

- **Art. 2635 del Codice Civile - Corruzione tra privati.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

- **Art. 640 c.p. - Truffa.** Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: ¶se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; ¶se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela

della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

5. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, in sede di aggiornamento, è predisposto alla luce delle seguenti disposizioni:

- Legge 6 novembre 2012 n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione);
- Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica (D.F.P.) n.1/2013 e linee di Indirizzo emanate dalla Commissione per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza (C.I.V.I.T.);
- D.Lgs. n.235/12 Testo Unico sulle incompatibilità ed i divieti di ricoprire cariche elettive e di governo;
- D.Lgs. 14.03.2013 n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- D.Lgs. 08.04.2013 n.39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), dettante la modifica della disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico;
- D.Lgs. 25.5.2016 n.97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (G.U. 8 giugno 2016, n. 132);
- D.Lgs. 19.8.2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100);
- Delibera 11.09.2013 n. 72 - CiVIT Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;
- Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), relativi allegati e aggiornamenti;
- Circolare n. 1/2014 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;
- Decreto Legislativo del 4 aprile 2006, n. 159, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale";
- Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- Decreto Legislativo del 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
- Protocollo d'intesa ANAC- Ministero dell'Interno, con allegate "Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC - Prefetture UTG ed Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa" del 15 luglio 2014.
- Anac Delibera dell'11 febbraio 2015, n. 16, "Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione";

- Anac Delibera dell'11 febbraio 2015, n. 17, "Nomina del Responsabile per la Trasparenza";
- Anac Delibera del 3 agosto 2016 n.831 "Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016";
- Anac Determinazione del 3 agosto 2016 n. 833 "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del RPCT. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili";
- Anac Delibera del 14 settembre 2016 n. 973 - Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";
- Anac Determina del 21 settembre 2016 n. 1005 - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa";
- Anac Delibera del 26 ottobre 2016 n. 1096 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;
- Anac Delibera del 26 ottobre 2016 n. 1097 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- Anac Delibera del 16 novembre 2016 n. 1190 - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici";
- Anac Delibera del 16 novembre 2016 n. 1293 – "Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice»";
- Anac Delibera del 28 dicembre 2016 n. 1309 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, c. 2 del D.Lgs. 33/2013";
- Anac Delibera dell'8 marzo 2017 n. 241 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 97/2016;
- Anac Delibera del 12 aprile 2017 n. 382, "Sospensione dell'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del D.Lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN";
- Anac Delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017 recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della Corruzione e Trasparenza da parte delle Società e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli Enti pubblici economici".

6. LE LINEE GUIDA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LE PERTINENTI MISURE

L'intervento del decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", insieme al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (Tusp), come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, delineano il nuovo quadro normativo.

Di seguito si illustrano le principali novità con riferimento alla materia dell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle società a controllo pubblico, negli enti di diritto privato controllati, nelle società partecipate e negli altri enti di diritto privato considerati dal legislatore all'art. 2 bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013.

La principale novità del d.lgs. 97/2016 sta nell'aver affiancato, quale strumento di trasparenza, il nuovo accesso generalizzato agli obblighi di pubblicazione già disciplinati dal d.lgs. 33/2013 e nell'aver considerato nell'ambito soggettivo di applicazione anche enti interamente di diritto privato purché con una significativa soglia dimensionale data dall'entità del bilancio non inferiore ai cinquecentomila euro.

L'art. 2-bis sostituisce il previgente art.11 del d.lgs. n. 33 del 2013, nel senso che fissa una disciplina organica (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni; estende questo stesso regime, "in quanto compatibile", anche ad altri soggetti, di natura pubblica (enti pubblici economici e ordini professionali) e privata (società e altri enti di diritto privato in controllo pubblico); stabilisce una diversa disciplina, meno stringente, per gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse.

Ai fini delle presenti Linee guida, pertanto, risulta confermata la distinzione operata con la determinazione n. 8/2015 tra enti di diritto privato in controllo pubblico, tenuti alla trasparenza tanto relativamente alla loro organizzazione quanto relativamente al complesso delle attività svolte, e altri enti di diritto privato, non in controllo pubblico, tenuti alla trasparenza solo relativamente alle attività di pubblico interesse svolte.

La trasparenza di cui le presenti Linee guida precisano l'ambito di applicazione è, si ripete, tanto quella consistente nella pubblicazione sui siti web dei dati e dei documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria, tanto quella consistente nell'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato; quest'ultimo riguarda i dati e i documenti da non pubblicare obbligatoriamente e si applica, per le amministrazioni e per i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, all'organizzazione e all'attività svolta, mentre per gli altri soggetti di diritto privato, come individuati all'art. 2-bis, co.3, del d.lgs. 33/2013, riguarda i dati e i documenti relativi alle sole attività di pubblico interesse svolte.

Giova precisare che, a consultazione conclusa delle presenti Linee guida, è intervenuta la legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", che all'art. 1, co. 125, 126 e 127 impone a una serie di soggetti privati la pubblicazione, a decorrere dal 2018, di alcuni dati relativi a sovvenzioni e incarichi

ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'art. 2 bis del d.lgs. 33/2013. La stessa legge, all'art. 1, co. 128, emenda l'art. 26 co. 2 del d.lgs. 33/2013 disponendo obblighi di pubblicazione dei dati consolidati di gruppo nel caso in cui i beneficiari delle sovvenzioni di cui all'art. 26 citato siano "controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero degli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche". In considerazione della non chiarezza del testo normativo e del fatto che è intervenuto in una fase successiva alla conclusione della consultazione delle Linee guida, l'Autorità si riserva di fornire in un successivo atto interpretativo, ove di propria competenza, chiarimenti riferimento all'ambito soggettivo di applicazione.

Con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, l'art. 41 del d.lgs. 97/2016, aggiungendo il co. 2-bis all'art.1 della l. 190/2012, prevede che tanto le pubbliche amministrazioni quanto gli "altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. n.33 del 2013" siano destinatari delle indicazioni contenute nel PNA (del quale è la legge stessa a definire la natura di atto di indirizzo), ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio PTPC, i secondi devono adottare "misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

Di questa innovazione occorre sottolineare come, da un lato, essa costituisca conferma della distinzione già operata dalla determinazione n. 8/2015 dell'Autorità, secondo la quale solo gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad adottare le misure integrative del "modello 231", mentre gli enti di diritto privato, società partecipate o altri enti di cui all'art. 2 bis, co. 3, non hanno gli stessi obblighi.

Dall'altro lato, va sottolineato che essa consente di superare ogni residuo dubbio sull'applicabilità della normativa anticorruzione anche agli enti di diritto privato controllati da amministrazioni nazionali. La nuova normativa è chiara nel configurare un generale ambito soggettivo di applicazione, senza distinzioni tra livelli di governo.

Come sopra accennato, l'art.2 bis, co 2, lett.b), del d.lgs n. 33/2013 rinvia, per la definizione di società a controllo pubblico, al d.lgs. n. 175 del 2016, introducendo così un elemento di discontinuità rispetto al previgente quadro normativo, unicamente regolato dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione della diversa e più ampia nozione di controllo presa in considerazione.

L'art. 2, co. 1, lett. m), del richiamato d.lgs. n.175 del 2016 definisce come «società a controllo pubblico»: "le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)". La lettera b) dello stesso comma definisce come «controllo»: "la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo."

Pertanto, alla luce del mutato contesto normativo, tra le fattispecie riconducibili alla nozione di controllo, oltre a quelle già prese in considerazione in sede di definizione della determinazione n. 8 del 2015,

rappresentate da quanto disciplinato all'art. 2359, co. 1, punti n. 1 (società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria) e n. 2 (società in cui un'altra società dispone dei voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria), del codice civile, se ne aggiunge una ulteriore, da ricercare in quella situazione in cui una società è sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (art. 2359, co. 1, punto n. 3, cod. civ.).

Rientrano fra le società a controllo pubblico anche quelle a controllo congiunto, ossia le società in cui il controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile è esercitato da una pluralità di amministrazioni.

Il d.lgs. n. 175/2016, all'art. 2, co. 1, lett. o) definisce come «società in house»: «le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'art. 16, comma 3».

Lo stesso decreto contiene la definizione di controllo analogo: «la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante» e di controllo analogo congiunto: «la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» (art. 2, co. 1, lett. c) e d).

Per la precisazione degli elementi idonei a configurare il controllo analogo, si rinvia alle Linee guida n. 7 dell'ANAC, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016».

Dal quadro normativo sopra ricostruito emerge una peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società in house. Queste ultime rientrano quindi, a maggior ragione, nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012.

In una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano, ove adottato, il «modello 231» con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.


Nella programmazione delle misure occorre ribadire che gli obiettivi organizzativi e individuali ad esse collegati assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione della corruzione e vanno pertanto integrati e coordinati con tutti gli altri strumenti di programmazione e valutazione all'interno della società.

Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure devono essere collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. È opportuno che tali misure esse siano costantemente monitorate.

7. DOTAZIONE ORGANICA

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO N.81 RISORSE	dirigenti	n.4	CCNL: Dirigenti d'Industria
	quadri	n.14	CCNL: Commercio CCNL: Metalmeccanica
	impiegati	n.63	CCNL: Commercio CCNL: Metalmeccanica

8. ORGANIGRAMMA



8.1. FUNZIONI E RUOLI DEI SOGGETTI COINVOLTI

Le disposizioni contenute nel presente Piano sono vincolanti per: l'Organo Amministrativo, il Direttore Generale, i Direttori di Divisione, il Collegio Sindacale, il Revisore Contabile e l'OdV, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione; i Dipendenti tutti, i Collaboratori, i Fornitori.

8.2. L'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo è nella specie l'Amministratore Unico, cui compete:

- designare e nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (individuandolo preferibilmente fra i dirigenti apicali);
- adottare, su proposta del Responsabile Anticorruzione, il Piano di prevenzione della corruzione e i suoi aggiornamenti;
- adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano finalizzati alla prevenzione della corruzione.

8.3. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il Responsabile anticorruzione della Società svolge, ove applicabili, i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n.1 del 2013, quali ad esempio:

- elabora la proposta di Piano della prevenzione, da sottoporre all'approvazione dell'Organo Amministrativo;
- propone le modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni delle prescrizioni o di mutamenti organizzativi;
- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità a prevenire la commissione di reati di corruzione;
- elabora, entro il 15 dicembre di ogni anno, la relazione annuale sull'attività svolta;
- definisce le modalità e i tempi di raccordo con i soggetti competenti nell'ambito del Piano;
- svolge le funzioni previste dall'art. 43 del D. Lgs. 33/2013.

Al Responsabile della prevenzione è inoltre attribuito il compito di vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità, ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. 39/2013, nonché di collaborare con l'OdV.

Considerato il delicato compito assegnatogli, al Responsabile anticorruzione sono garantiti: lo svolgimento di adeguati percorsi formativi e di aggiornamento ed un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio.

A fronte dei compiti ad esso attribuiti, la legge prevede in capo al Responsabile consistenti responsabilità in caso di inadempimento, quali:

- responsabilità dirigenziale per la mancata predisposizione del Piano (art. 1, c.8 della Legge 190/2012);
- responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa in caso di condanna in via definitiva all'interno della società per un reato di corruzione, a meno che il responsabile non provi: di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano in conformità a quanto previsto dalla Legge; di aver vigilato sul funzionamento e l'osservanza del Piano (art. 1, c.12 Legge 190/2012);
- responsabilità dirigenziale per ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano e per omesso controllo.

Al fine di consentire l'effettiva attuazione del presente Piano, e data la complessa ed articolata organizzazione in cui le misure medesime vanno ad operare, il Responsabile potrà essere coadiuvato dai Referenti per la prevenzione della corruzione come infra individuati.

In particolare, i Referenti svolgono attività informativa e propositiva nei confronti del Responsabile, affinché possa operare un costante monitoraggio sull'attività societarie.

I Referenti svolgono, altresì, i seguenti compiti:

- verificano la corretta applicazione del Piano nella struttura societaria;
- propongono aggiornamenti del Piano al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- provvedono ad aggiornarsi sulla novità normative concernenti la materia della trasparenza e dell'anticorruzione e diffondono tali aggiornamenti.

8.4. IL RPCT E L' OIV

Il nuovo co. 8-bis dell'art.1 della l. 190/2012, nelle pubbliche amministrazioni, attribuisce agli OIV la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti. La definizione dei nuovi compiti di controllo degli OIV nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza induce a ritenere che, anche nelle società, occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni. Nella specie detti compiti sono provvisoriamente attribuiti al Direttore Generale della Società.

8.5. IL DIRETTORE GENERALE E I DIRETTORI DI DIVISIONE

Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge in materia di anticorruzione e trasparenza è necessario il coinvolgimento attivo della Direzione Generale e di tutte le Direzioni/Divisioni della Società.

In particolare il Direttore Generale ed i Direttori di Divisione:

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile anticorruzione e dell'autorità giudiziaria;
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione;
- assicurano l'osservanza del Codice Etico;
- osservano le misure contenute nel Piano di prevenzione;
- collaborano con il Responsabile al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

Ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione del rischio, per ogni Divisione della Società, il pertinente Direttore Responsabile è individuato come referente "Anticorruzione e Trasparenza"; il referente, oltre che coadiuvare il Responsabile della Prevenzione della prevenzione, rappresenta l'interfaccia della Divisione sulla tematica in questione, ha il compito di diffondere la conoscenza e di favorire l'attuazione degli obblighi previsti dalla legge all'interno della Divisione di appartenenza, individuando criticità e promuovendo miglioramenti.

8.6. I DIPENDENTI

Partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano di Prevenzione e segnalano possibili situazioni di illecito di cui sono a conoscenza.

8.7. I COLLABORATORI ED I FORNITORI

Osservano le misure contenute nel Piano di prevenzione, segnalano possibili situazioni di illecito di cui sono a conoscenza.

9. MISURE ATTUATE E DA ATTUARE PREVISTE DAL P.N.A.

Oltre all'elaborazione del Piano anticorruzione e alla nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, il PNA prevede l'adozione di una serie di misure obbligatorie, quali:

- formazione in tema di anticorruzione;
- codice di comportamento;
- adempimenti in materia di trasparenza;
- rotazione del personale;
- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;

- disciplina degli incarichi d'ufficio ed attività extra-istituzionale;
- direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e definizione della relativa modalità di verifica del rispetto di tali divieti;
- adozione di misure per la tutela del dipendente;
- predisposizione di protocolli di legalità negli affidamenti.

Oltre alle misure già adottate, Sicilia Digitale ha già provveduto ad introdurre, al proprio interno, ove applicabile - in base a quanto disciplinato dal D.L. 69/13 – adeguate misure per l'acquisizione delle certificazioni attestanti la sussistenza o meno di eventuali condizioni di incompatibilità o inconferibilità disciplinate dal D.Lgs. n.39/2013 (mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dall'interessato ai sensi del DPR. 445/2000).

Resta naturalmente inteso che la Società si asterrà dal conferire l'incarico in presenza di una o più cause di inconferibilità, pena la nullità del contratto.

Qualora, invece, si dovesse rilevare una causa di incompatibilità al momento del conferimento dell'incarico, la stessa dovrà essere rimossa prima del conferimento. La dichiarazione di insussistenza di incompatibilità ai sensi del DLgs.n. 39/2013 dovrà essere rinnovata annualmente dall'interessato nel corso dell'incarico (art. 20 D. Lgs. 39/2013).

Oltre al sistema dell'autocertificazione, Sicilia Digitale intende anche adottare un Protocollo comportamentale che formalizzi e chiarisca alle strutture interne coinvolte i punti di attenzione e l'iter da seguire nell'acquisire, verificare e segnalare al Responsabile anticorruzione eventuali cause di incompatibilità ed inconferibilità.

La Società provvederà altresì alla predisposizione di patti d'integrità e ad introdurre negli avvisi, bandi di gara, lettere di invito apposite clausole che andranno a disciplinare e a sanzionare eventuali violazioni, da parte dei partecipanti alle gare, delle clausole contenute nei patti stessi.

Saranno altresì adottate procedure ad hoc per l'attuazione della rotazione del personale (dalla quale resta escluso il Direttore Generale non suscettibile di rotazione per le funzioni ed il ruolo ricoperto), avuto riguardo in particolare alle aree a più elevato rischio di corruzione, così riducendo, con l'alternanza, il consolidarsi di improprie situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. In caso di esigenze organizzative correlate a specifiche professionalità tale misura può essere integrata o sostituita da una attenta e scrupolosa rotazione dei procedimenti affidati al personale appartenente ad una stessa struttura o area di competenza, tenendo conto delle peculiarità delle competenze e professionalità effettivamente presenti in azienda. Il principio di rotazione del personale responsabile dei procedimenti in aree a elevato rischio è la misura che, più di ogni altra, cozza sull'organizzazione interna, anche tenuto conto del numero contenuto di risorse disponibili in possesso di competenze effettivamente intercambiabili e/o sovrapponibili. La rotazione è sempre preferibile per attività commutabili, mentre deve essere valutata con attenzione nell'ambito di attività altamente specializzate. In questo secondo caso, ciascun Referente, nell'ambito del presente PTPC e nell'area aziendale di

competenza, è tenuto ad adottare misure adeguate in modo che nessun dipendente si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi soggetti.

10. VALUTAZIONE DEL RISCHIO ED INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE AREE

Per la valutazione del rischio si intende, in generale, il processo di *identificazione* e *analisi* dei rischi avuto riguardo a specifiche aree di attività da cui potrebbero scaturire, con più probabilità, eventi o situazioni di mal-funzionamento dell'amministrazione societaria a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite.

L'attività di *identificazione* ha richiesto, anche in fase di aggiornamento, che per ciascun processo o fase di processo fossero messi in evidenza i possibili rischi di corruzione considerando il contesto esterno ed interno alla società (anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti); per l'espletamento di detta attività è stato utile ricorrere alla consultazione ed al confronto tra i soggetti coinvolti (tenendo presenti le specificità della società, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca)

L'attività di *analisi* è consistita, invece, nella valutazione sia della *probabilità* che il rischio si realizzi, sia degli effetti che possono conseguire dal verificarsi dell'evento (*impatto*), per giungere alla determinazione del livello complessivo di rischio (*rischio inerente*).

La stima della *probabilità* ha tenuto conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti (intendendosi per tali qualunque strumento di controllo utilizzato nella società per ridurre la probabilità del rischio).

Allo stato, anche per il triennio 2018/2020, le *aree a rischio* sono quelle pertinenti:

- A. l'acquisizione, selezione e progressione del personale dipendente;
- B. l'affidamento di incarichi di collaborazione e consulenze;
- C. l'affidamento di servizi e forniture, e l'esecuzione dei pertinenti contratti;
- D. i rapporti con i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- E. la gestione dei rapporti con soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione regionale;
- F. la gestione e l'implementazione delle attività informatiche esistenti.
- G. la realizzazione di nuove soluzioni informatiche.

AREA DI RISCHIO	PROBABILITÀ DELL'EVENTO	IMPATTO DELL'EVENTO	RISCHIO INERENTE
A	IMPROBABILE	SOGLIA	BASSO
B	POCO IMPROBABILE	SOGLIA	BASSO
C	IMPROBABILE	SOGLIA	BASSO
D	NESSUNA PROBABILITÀ	SOGLIA	BASSO
E	IMPROBABILE	SOGLIA	BASSO
F	POCO PROBABILE	SERIO	BASSO
G	POCO PROBABILE	SERIO	BASSO

La valutazione del rischio è stata effettuata alla stregua dei parametri indicati nel P.N.A. (appresso esposti) adattati alla peculiare realtà societaria allo stato caratterizzata:

- dal divieto di assunzione di nuovo personale sancito dalla normativa regionale vigente;
- dal divieto di procedere a progressioni di carriera sancito dalla normativa regionale vigente;
- dal processo di *popolamento/strutturazione* scaturente da un preciso obbligo di gara;
- dall'utilizzo, per l'acquisto di beni e servizi, di Convenzioni Consip /Spc/ Mepa e dall'espletamento di eventuali procedure di gara residuali con le modalità di cui al Dlgs n.50/2016;
- dall'uso della PTI di proprietà della Regione;
- dalla gestione delle attività societarie in house in regime di controllo analogo.

10.1 . VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ

La *probabilità* è stata valutata mediante la scala di valori compresi fra 0 e 5:

0	NESSUNA PROBABILITÀ	1	IMPROBABILE	2	POCO PROBABILE
3	PROBABILE	4	MOLTO PROBABILE	5	ALTAMENTE PROBABILE

10.2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

L'*impatto* è stato valutato mediante una scala di valori compresi da 0 a 5.

0	NESSUN IMPATTO	1	MARGINALE	2	MINORE
3	SOGLIA	4	SERIO	5	SUPERIORE

10.3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Il valore numerico del *rischio inerente* relativo a ciascuna attività è stato ottenuto applicando la formula: rischio inerente = probabilità + impatto. I valori numerici ottenuti sono stati classificati secondo i criteri riportati nella tabella seguente:

VALORE RISCHIO INERENTE	CLASSIFICAZIONE RISCHIO
0 ≤ 8	BASSO
8 ≤ 16	MEDIO
16 – 25	ALTO

10.4. VALUTAZIONE DELLE MISURE DA ADOTTARE

Sulla base delle suddette risultanze saranno definite ulteriori misure per il controllo del rischio e per la conseguente riduzione della probabilità che il reato si verifichi.

L'analisi dei rischi condotta e i risultati esposti non rappresentano un dato definitivo e immutabile; il flusso di attività, dettagliato nel presente documento, verrà rivalutato periodicamente e sottoposto - tutto o in parte - ad una continua attività di controllo e revisione in occasione di variazioni organizzative, evoluzioni normative o cambiamenti del contesto in cui la Società si trova ad operare.

11. INFORMAZIONI, SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWER

Garantire la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower). Il whistleblowing è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui Sicilia Digitale intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.

Invero, l'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia". Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, potranno essere fatte pervenire direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione in qualsiasi forma. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della Legge n. 190, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

Sicilia Digitale attiverà una piattaforma informatica che consentirà la segnalazione anonima dell'illecito.

12. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Individuazione dei dipendenti operanti in aree a rischio di corruzione; programmazione e realizzazione di percorsi formativi generali e differenziati per destinatari.

La formazione, oltre ad essere un adempimento obbligatorio ai sensi dell'art.1 comma 8 della L 190/2012 è anche una risorsa per la prevenzione della corruzione. Infatti attraverso la formazione è possibile:

- spiegare ai dipendenti e ai dirigenti quali sono i principali fattori di rischio di corruzione presenti nei loro uffici, promuovendo la consapevolezza del rischio;
- aggiornare la conoscenza della normativa di riferimento;
- trasferire le competenze necessarie per un'adeguata attività di prevenzione della corruzione.
-

Nel corso del triennio 2018/20120, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 190/2012, gli interventi formativi saranno focalizzati sulle evidenze che in fase di attuazione emergeranno e saranno diretti prioritariamente ai soggetti individuati in un Piano formativo per rafforzare le loro competenze professionali e manageriali in tali tematiche nonché la loro consapevolezza. Obiettivo del Piano di Formazione sarà quello di creare una conoscenza diffusa del quadro normativo di riferimento ed una assimilazione delle tematiche dell'etica e della legalità, attraverso una serie articolata e coordinata di interventi formativi/informativi. In tale contesto, si intenderà altresì fornire gli strumenti di prevenzione per condurre in modo efficace ed efficiente le attività a rischio di corruzione, oltre a facilitare momenti di confronto e di scambio di esperienze e di buone pratiche. Non vi è alcun dubbio, infatti, che la conoscenza della normativa di settore, nonché la sensibilizzazione e la diffusione di una cultura dell'integrità rivolta a tutti i dipendenti, con particolare focalizzazione per il responsabile anticorruzione, per i responsabili e gli addetti degli uffici, costituisca il presupposto indispensabile per la consapevole applicazione ed attuazione dell'intera disciplina in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione nella fase applicativa si prefigge lo scopo di sensibilizzare e per la diffondere una cultura dell'integrità attraverso l'approfondimento delle norme in materia di trasparenza e anticorruzione. In tale contesto, il Piano di formazione avrà come obiettivo principale quello di portare a conoscenza dei partecipanti le modifiche normative introdotte con la Legge 190/2012 con il fine ultimo di prevenire il fenomeno corruttivo. Obiettivo del piano di formazione sarà quello di fornire gli strumenti mediante i quali, i partecipanti alla formazione acquisiscano la capacità di assolvere alla propria funzione mettendo in pratica le disposizioni stabilite nel Piano Anticorruzione; la società, intende dotare i partecipanti di strumenti adatti ad identificare situazioni, che pur non essendo state definite come reato, possano diventarlo e vengano quindi affrontate con le giuste precauzioni, allo scopo di salvaguardare la funzione e l'immagine di Sicilia Digitale.

La legge 190 ed il PNA attribuiscono alla formazione un ruolo cruciale ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi e di episodi di cattiva amministrazione. Attraverso la formazione viene, infatti, veicolata a tutti i dipendenti di Sicilia Digitale la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione.

Il PNA attribuisce al RPCT, in raccordo con il responsabile dell'Ufficio Formazione, la definizione dei fabbisogni formativi suggerendo di progettare l'erogazione di attività di formazione generale su più livelli:

- una formazione generale trasversale rivolta a tutti i dipendenti, finalizzata a diffondere i temi della legalità e dell'etica;
- una formazione specialistica finalizzata a sviluppare competenze in tema di gestione del rischio corruttivo e di formulazione di strategie di contrasto; essa è dedicata a formare i

responsabili/coordinatori degli uffici e i componenti dello staff a diretta collaborazione dell'amministratore unico;

- una formazione aggiuntiva specialistica destinata al personale dei singoli uffici finalizzata ad approfondire adeguatamente le competenze.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza procederà, per il tramite dell'Ufficio Formazione, inoltre, al monitoraggio e alla valutazione dell'impatto della formazione, attraverso la distribuzione di questionari al personale formato, per la valutazione dell'efficacia dell'azione formativa nei singoli uffici. Inoltre, competerà allo stesso Ufficio Formazione, predisporre un registro delle attività formative in materia di corruzione, garantendone il costante aggiornamento. Gli interventi formativi dovranno essere continuativi nel tempo al fine di garantire all'interno dell'organizzazione il mantenimento del livello di conoscenze e competenze appropriato.

L'obiettivo per il triennio è dare avvio e completare l'attività formativa, per poi nel 2019, alla luce dell'esperienza maturata e dei risultati raggiunti, rivedere il Piano Formativo. Gli interventi formativi dovranno essere continuativi nel tempo al fine di garantire all'interno dell'organizzazione il mantenimento del livello di conoscenze e competenze appropriato; detta formazione è stata già in parte erogata per il RPCT, cui seguirà quella per i Referenti ed, infine, per il personale tutto.

13. PROTOCOLLI DI LEGALITÀ O PATTI DI INTEGRITÀ

Predisposizione e adozione di protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse (inserimento in avvisi, bandi di gara e lettere di invito della clausola di salvaguardia relativa al rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità).

I patti di integrità e i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui taluno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo.

14. ACCESSO CIVICO E LINEE GUIDA DELL'ANAC

Tra le novità introdotte dal D. Lgs. 33/2013, una delle principali riguarda l'istituto dell'*accesso civico*.

L'istituto dell'*accesso civico* consente a chiunque il diritto di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni hanno omesso la pubblicazione

prevista dalla normativa vigente. Per l'esercizio dell'accesso civico la richiesta deve essere presentata al Responsabile della trasparenza e, in caso di ritardo o di mancata risposta, al titolare del potere sostitutivo (cfr. art.5 del d.lgs. 33/2013).

L'*accesso civico* va tenuto distinto dal diritto di accesso ai documenti amministrativi, la cui disciplina è contenuta nella l. 241/1990, ed è differente rispetto all'accesso civico (cfr. capo V della l. 241/1990 e FAQ n. 2.6 e n. 2.7 pubblicate sul sito dell'Autorità in materia di trasparenza); eventuali segnalazioni in ordine a disfunzioni del procedimento di accesso agli atti, dunque, non devono essere trasmesse all'ANAC, che non ha competenze in materia, ma ai soggetti specificamente indicati nella legge n.241/1990.

Il Piano Nazionale Anticorruzione considera l'*accesso civico* uno degli strumenti di perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa ai fini della prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Le pubbliche amministrazioni e, più in generale tutti i soggetti indicati nell'art. 11 del d.lgs.33/2013, hanno la responsabilità di organizzare, al proprio interno, sistemi che forniscano risposte tempestive alle richieste di accesso civico, e di pubblicare, sul sito istituzionale, nella sezione dedicata: il nominativo del responsabile della trasparenza a cui presentare la richiesta di accesso civico; le modalità per l'esercizio di tale diritto, avendo cura di assicurare un'adeguata evidenza alla comprensibilità delle informazioni fornite e mettendo eventualmente a disposizione modelli per le richieste di accesso civico. E' compito del Responsabile della trasparenza, individuato all'interno della società, controllare e assicurare la regolare attuazione dell'istituto dell'*accesso civico* (cfr. comma 4 dell'art. 43 del d.lgs. 33/2013).

Adottato con Determina dell'Amministratore Unico del 30.1.2018